


- a) l'art. 6 lett. d della Legge sugli esercizi pubblici consente le mescite aperte saltuariamente, senza l'obbligo della patente. Si tratterebbe in questo caso di prevedere tale apertura al pubblico soltanto in occasione di manifestazioni particolari.
- b) Gli art. 30 e segg. consentono il rilascio di permessi speciali per un periodo non superiore ad un mese e su fondi sprovvisti di patente per la vendita di cibi e di bevande in occasioni straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, fiere, sagre e mercati. Tale competenza fino a 10 giorni è del Municipio, oltre del Dipartimento delle istituzioni.

Per quanto concerne infine il materiale ancora depositato presso l'ex Grotto al Maglio si ritiene che possa trovare una sistemazione provvisoria presso l'attuale sede, in accordo con la Città.

Vogliate gradire, gentili Signore, egregi Signori, i nostri migliori saluti.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

La Presidente:



P. Pesenti

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia: Municipio della Città di Lugano; Piazza Riforma 1, 6900 Lugano  
Capo Sezione della logistica